SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. **214.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998.

Annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 32 adottata dalla giunta comunale del comune di Broni, in materia di procedimenti concorsuali. Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 25 febbraio 1998, n. **215.**

Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 . . . . Pag. 7

DECRETO 1° luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 2 giugno 1998.

Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi. Pag. 11

DECRETO 25 giugno 1998.

Emissione della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457 . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Gabriele», in Terni . . . . Pag. 27

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro tecnico promozionale per lo sviluppo della metalmeccanica umbra», in Terni . . . . Pag. 28

DECRETO 18 giugno 1998.

Integrazione dell'impegno di spesa a favore del progetto prot. n. 14810/7 «operatore addetto all'assistenza» a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 . . . . Pag. 28

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Tra.Fac Frosinone a r.l.», in Frosinone . . . . Pag. 29

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro distribuzione alimentari - Soc. coop. a r.l.», in Gallinaro . . . . Pag. 29

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cultura e territorio - cooperativa a r.l.», in Alatri . . . . Pag. 30

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.T.E.A.R. - Servizio terapeutici assistenza riabilitazione a r.l.», in Sora. Pag. 30

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ris.Co. Sud - Soc. coop. a r.l.», in Frosinone . . . . Pag. 31

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Unità» a r.l., in Fasano . . . . Pag. 31

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di interi postali ordinari e caratteristiche tecniche di cinque francobolli e di una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte». Pag. 32

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 26 gennaio 1998.

Approvazione degli schemi di polizza assicurativa e di fidejussione bancaria per la richiesta anticipata di contributi SFOP . . . . Pag. 33

DECRETO 25 maggio 1998.

Norme per l'utilizzazione di fondi per lo svecchiamento del parco agro-meccanico . . . . Pag. 36

DECRETO 16 giugno 1998.

Modalità di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca . . . . Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 46

Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli

DISPOSIZIONE 11 giugno 1998.

Modificazione al regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente . . . . Pag. 52

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 22 giugno 1998, n. 3/1998.

Legge n. 191/1998 recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni» . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 7 luglio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 54

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag. 54

Comune di Calci: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 58

Comune di Chiusanico: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 58

Comune di Malborghetto-Valbruna: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 59

Comune di Orsenigo: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 59

Comune di San Martino in Strada: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 59

Comune di Scala Coeli: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 59

Comune di Tonco: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso: Nomina del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. **213.**

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

98G0261

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. **214.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali;

Vista la direttiva 93/113/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

Considerato che la citata direttiva 93/113/CE, con procedura comunitaria, disciplina in via transitoria l'utilizzazione e la commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali a livello nazionale in ciascuno Stato membro;

Considerato che la disciplina comunitaria definitiva di tale materia costituisce integrazione della direttiva 70/524/CEE attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1992;

Visto che il Ministero della sanità ha attuato la procedura comunitaria di cui all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE;

Visto l'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996, con il quale la Commissione autorizza gli Stati membri, tra i quali l'Italia, ad utilizzare e commercializzare a livello nazionale gli enzimi, i microorganismi ed i loro preparati nello stesso elenco specificati;

Ritenuto pertanto che la procedura comunitaria è stata attuata ed ha conseguito tutti i suoi effetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento autorizza l'utilizzazione e la commercializzazione nel territorio nazionale, in via temporanea, degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali che sono contenuti nell'elenco predisposto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996.

Art. 2.

1. Gli enzimi, i microorganismi e loro preparati, di cui all'articolo 1, nonché le premiscele e gli alimenti composti che li contengono sono commercializzati riportando sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta apposta su di esso le indicazioni che seguono:

a) gli enzimi e i loro preparati:

1) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività, enzimatiche e il numero o i numeri di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;

2) le unità di attività, unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro, espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico;

3) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;

4) il nome o la ragione sociale o l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

5) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

6) il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione;

7) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego;

8) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il volume netto o il peso netto;

9) l'indicazione «destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali»;

b) i microorganismi e i loro preparati:

1) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;

2) il numero di unità formanti colonie (CFU) per grammo;

3) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;

4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

5) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

6) il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione;

7) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego;

8) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il volume netto o il peso netto;

9) l'indicazione «destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali»;

10) se del caso, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione;

c) le premiscele contenenti enzimi:

1) la denominazione «premiscela»;

2) la menzione «uso riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali»;

3) le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego delle premiscele;

4) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;

5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;

6) il peso netto e, per i liquidi, il volume netto o il peso netto;

7) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività enzimatiche, nonché il numero o i numeri di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;

8) le unità di attività, unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro;

9) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

10) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

d) le premiscele contenenti microorganismi:

1) la denominazione «premiscela»;

2) la menzione «uso riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali»;

3) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza d'impiego per le premiscele;

4) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;

5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;

6) il peso netto e, per i liquidi, il volume netto o il peso netto;

7) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;

8) il numero di unità formanti colonie (CFU) per grammo;

9) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

10) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

11) se del caso, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione;

e) gli alimenti composti in cui sono stati incorporati enzimi:

1) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività enzimatiche e il rispettivo numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;

2) le unità di attività, unità di attività per chilogrammo o unità di attività per litro, sempreché siano misurabili in base ad un metodo ufficiale o scientificamente valido;

3) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

f) gli alimenti composti in cui sono stati incorporati microorganismi:

1) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;

2) il numero di unità formanti colonie (CFU) per chilogrammo, sempreché siano misurabili in base ad un metodo ufficiale o scientificamente valido;

3) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

4) se necessario, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere chiaramente visibili, leggibili ed indelebili ed impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore.

3. Indicazioni diverse da quelle prescritte al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* quali la denominazione commerciale, possono figurare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette su di essi apposte, purché dette indicazioni siano nettamente separate dalle altre.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 11 *(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)*. — 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le dispsosizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

98G0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998.

Annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 32 adottata dalla giunta comunale del comune di Broni, in materia di procedimenti concorsuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione n. 32 adottata dalla giunta comunale del comune di Broni in data 24 gennaio 1998, con la quale sono state introdotte modificazioni agli articoli 21 e 24 del vigente regolamento comunale per i procedimenti concorsuali, relative alla valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori alla quarta, allo scopo di attribuire punteggi preferenziali ai cittadini residenti nella regione Lombardia o nelle province non lombarde, ma limitrofe, di Alessandria e Piacenza e nel comune di Broni;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2, comma 1, numero 1), e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 32 adottata dalla giunta comunale del comune di Broni, in data 24 gennaio 1998, in materia di procedimenti concorsuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 198

98A5962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1998, n. 215.

Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore tra gli altri del Corpo della Guardia di finanza;

Visto in particolare il comma 4 del predetto articolo 5 che stabilisce che, per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi con procedure negoziali semplificate e che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per le predette procedure negoziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, con il quale è stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che determina la consistenza ed il valore, nonché le relative norme d'uso, degli apporti che il Corpo della Guardia di finanza rende disponibili per assicurare i predetti interventi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Ritenuto di non accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato relativi all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera *e)*, in quanto le particolari finalità che gli interventi di protezione sociale intendono perseguire non possono essere legate a rigidi parametri numerici; di non accogliere i suggerimenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 in quanto la norma di delega richiama espressamente procedure negoziali semplificate; di non accogliere il suggerimento relativo all'articolo 9, comma 2, in quanto non necessario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3-186/UCL del 15 gennaio 1998);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Gli organismi di protezione sociale costituiti nell'ambito dei comandi della Guardia di finanza secondo la classificazione dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza) uniformano le proprie attività funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

Contribuzioni

1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, sono a totale carico degli utenti e sono corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. I corrispettivi dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale a gestione diretta sono fissati in misura tale da assicurare il pieno recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione, secondo le risultanze di apposita contabilità. Tali corrispettivi sono maggiorati di una quota ricognitoria del dieci per cento per i servizi di ristorazione e alloggio.

2. Detti corrispettivi costituiscono contribuzione da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Art. 3.

Organi centrali di indirizzo generale

1. Il Comando generale della Guardia di finanza emana direttive di indirizzo generale in materia di:

a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;

b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;

c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi;

d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

2. L'organo centrale della rappresentanza militare è sentito in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale.

Art. 4.

Organi di vigilanza e di controllo

1. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.

Art. 5.

Organi amministrativi

1. Il relatore dell'ente, nel cui ambito sono costituiti organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189. Il relatore provvede a:

a) ordinare le spese e i pagamenti per il funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui all'articolo 9;

b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali;

c) rendere il conto delle spese per il funzionamento degli organismi secondo le disposizioni di cui agli articoli 174 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

2. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato delle riscossioni delle contribuzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, osserva le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a:

a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite il comando generale alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza delle medesime comprovante il possesso dell'idoneità tecnica ed economica adeguata alla tipologia delle attività che l'organismo intende esercitare.

2. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunità e la convenienza economica, l'affidamento in concessione è deliberato, sentito l'organismo di rappresentanza militare, dal comandante dell'ente presso cui l'organismo è costituito, previa autorizzazione del comandante generale.

3. Il provvedimento di affidamento stabilisce la durata del rapporto e le modalità di espletamento del servizio; esso regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nell'ambito dei quali essi sono costituiti.

4. Il provvedimento contiene le seguenti condizioni di carattere generale:

a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che tiene indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

b) l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti per sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative che impediscono l'ordinario svolgimento delle attività affidate;

c) l'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non con previa autorizzazione dell'autorità concedente;

d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale;

e) la concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate. La revoca è disposta dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento;

f) in relazione alle attività affidate il concessionario costituisce in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprietà dell'amministrazione;

g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale è di gradimento dell'amministrazione;

h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività è oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

i) il concessionario stipula a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

l) il concessionario regolarizza in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi.

5. Il relatore stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 7.

Affidamento in concessione ad enti

1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale può essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato secondo le procedure ed i criteri di cui all'articolo 6.

2. L'istanza relativa all'esercizio di attività di protezione sociale di più organismi indica l'impegno ad esercitarle nella loro totalità, anche nell'ipotesi di cessioni a terzi di attività economicamente non convenienti.

3. Il relatore stipula la relativa convenzione.

Art. 8.

Affidamento in concessione a terzi

1. In mancanza di istanze da parte di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con la procedura in forma semplificata prevista dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

2. L'atto negoziale di cui al comma 1, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4, contiene altresì le clausole di seguito specificate:

a) l'esercizio delle attività affidate in concessione non può essere ceduto, né in tutto né in parte;

b) ove la persona fisica o una rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenute dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione provvede alla revoca della concessione.

Art. 9.

Gestione diretta

1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei casi previsti dall'articolo 2 del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96, è attuata attraverso organi interni dell'amministrazione.

2. Essa viene attuata anche con l'eventuale ricorso a contratto di appalto di servizi.

3. Per la gestione delle entrate, delle spese e per la rendicontazione, si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 159

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle prememe:

— Il comma 4 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), è il seguente:

«4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— L'art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), è il seguente:

«Art. 9 *(Gestioni fuori bilancio)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 18. — I comandi della Guardia di finanza che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente alla direzione di amministrazione, nel presente regolamento, sono denominati enti.

Gli organismi amministrativi, inseriti nei comandi dipendenti dall'Ente sia per la gestione dei materiali che del denaro, nel presente regolamento, sono denominati reparti».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 22. — Il relatore, nominato con determinazione del comandante generale, è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente.

In particolare, spetta al relatore:

a) raccogliere e coordinare le previsioni del fabbisogno dei fondi per le esigenze dell'anno finanziario successivo, nonché richiedere la somministrazione dei fondi necessari;

b) ordinare le spese secondo le norme in vigore e le direttive del comandante;

c) proporre l'assegnazione dei fondi permanenti di cui al successivo art. 152;

d) accettare, qualora non abbia nulla da osservare sul riconoscimento della regolarità formale e contabile di cui alla lettera *f)* dell'art. 24, i conti resi dai reparti amministrativamente dipendenti, ordinandone l'inserimento nella contabilità dell'ente;

e) dirigere la gestione amministrativa del denaro e dei materiali affidati ai reparti dipendenti;

f) detenere una delle chiavi della cassa di riserva;

g) ordinare i pagamenti e le riscossioni;

h) provvedere, quando non diversamente disposto dall'art. 49, alla stipulazione dei contratti, nonché disporre per gli adempimenti amministrativi connessi alla esecuzione dei lavori, delle forniture e delle vendite;

i) disporre l'assunzione in carico e lo scarico dei materiali, nonché dare o provocare disposizioni per gli adempimenti amministrativi relativi al ricevimento e al riconoscimento dei materiali acquistati dal commercio;

l) predisporre i provvedimenti per la dichiarazione di fuori uso dei materiali e per la vendita dei materiali recuperati;

m) ordinare la somministrazione dei fondi ai reparti amministrativamente dipendenti;

n) effettuare le verifiche e presiedere alle operazioni che il presente regolamento, o speciali disposizioni delle autorità superiori, attribuiscono alla sua competenza;

o) assistere alle ispezioni e verifiche disposte dalle superiori autorità;

p) eseguire, insieme al direttore dei conti, le operazioni relative al conto corrente postale;

q) trasmettere nei termini prescritti i rendiconti delle anticipazioni e delle spese al Comando generale;

r) firmare gli atti amministrativi e contabili di sua competenza e la corrispondenza degli uffici dipendenti, diretta anche a comandi superiori, previa delega del comandante da sancirsi con apposito atto».

— Gli articoli 174 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, recano «Norme in materia di resa del conto».

Gli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), recano: «Norme generali in materia di entrate dello Stato».

— L'art. 610 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 610. — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai

conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1982, n. 800».

Nota agli articoli 6 e 7:

— Per l'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi in note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi in note alle premesse.

— Per il titolo VI del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, recante: «Gestione dei materiali», vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), vedi nelle note all'art. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza».

98G0265

DECRETO 1° luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998 prot. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 35/98 del 6 maggio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli per il giorno 4 maggio 1998 a seguito dello svolgimento di assemblea del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli per il giorno 4 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° luglio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A6088

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 giugno 1998.

Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, in attuazione della suddetta delega;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo medesimo in forza del quale, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere individuati altri soggetti, oltre alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e in attuazione del medesimo art. 6, comma 1, sono individuati i seguenti soggetti:

1) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto terzi;

2) la società Poste Italiane S.p.a. che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 2, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, di cui all'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A6009

DECRETO 25 giugno 1998.

Emissione della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto, altresì, il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone che:

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del ciato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito;

Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 - serie generale - come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997, con il quale è stata disposta, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 195.671.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 788675 del 30 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1997, con cui, per le finalità di cui alla citata normativa, è stata disposta una ulteriore emissione dei

suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi ed è stato stabilito, fra l'altro, che:

con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli elenchi dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal Ministero delle finanze, si provvederà all'assegnazione agli aventi diritto dei certificati suddetti;

i medesimi certificati di credito sono rappresentati da un unico certificato provvisorio al portatore, da depositarsi presso la Banca d'Italia; tale certificato sarà poi sostituito dai titoli definitivi, in seguito all'emanazione dei provvedimenti di assegnazione di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale - come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1997, con il quale è stata disposta, a valere sul suddetto importo di lire 2.000 miliardi, l'assegnazione di una seconda tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro per l'importo di nominali L. 1.996.400.000.000;

Vista la lettera in data 15 giugno 1998 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 240 creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 1.767.840.000.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una terza tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di complessive L. 1.767.840.000.000, da assegnarsi, per l'importo di L. 3.600.000.000, a completamento della citata emissione di lire 2.000 miliardi, e che, pertanto, contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo di L. 1.764.123.000.000, corrispondente alla differenza fra il controvalore dell'emissione e quanto è già stato versato (L. 3.717.000.000) a fronte di precedenti emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, ed in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1996, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 1.767.840.000.000, di cui L. 3.600.000.000 a completamento dell'emissione disposta con il predetto decreto ministeriale per lire 2.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: otto anni;

godimento: 1° gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2003;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse, i certificati di cui all'articolo precedente, nelle more dell'allestimento dei titoli definitivi, saranno rappresentati da un certificato globale provvisorio al portatore dell'importo di L. 1.767.840.000.000, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

Il certificato provvisorio al portatore dell'importo di L. 3.600.000.000, depositato presso la Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio cassa generale, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1996, altresì citato nelle premesse, verrà restituito, previo annullamento.

Art. 3.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse, l'allestimento dei titoli di cui verrà chiesta la consegna materiale dovrà essere richiesto dagli interessati nei tagli massimi consentiti dagli importi delle rispettive assegnazioni.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 22 dicembre 1994, del 19 e 30 dicembre 1996, menzionati nelle premesse.

Art. 4.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 529.576.664.140, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
1) Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Codice ABI 1005			
1. Lloyd Adriatico S.p.a. (c.f. 00104230321)	8.128.000	1.375	0
2. Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. (c.f. 00409030582)	2.530.000	902	0
3. G.I.M. - Generale industrie metallurgiche (c.f. 00421400482)	2.269.000	913	0
4. Società finanziamenti idrocarburi S.p.a. (c.f. 00448770586)	37.627.000	395	0
5. Sezione speciale per il credito industriale (c.f. 00606610582)	3.394.000	398	0
6. Edizione Holding S.p.a. (c.f. 00778430264)	6.673.000	811	0
7. Serfi S.p.a. (c.f. 00848180154)	9.046.000	475	0
8. SMI - Societa metallurgica italiana S.p.a. (c.f. 00931330583)	6.297.000	507	0
9. Marcegaglia S.p.a. (c.f. 01331020204)	1.748.000	881	0
10. Fingem S.p.a. (c.f. 01477080202)	5.472.000	495	0
11. Agip petroli S.p.a. (c.f. 02929200588)	3.681.000	298	0
12. Enichem fibre S.p.a. (c.f. 03329260826)	11.177.000	961	0
13. Cartiere del Garda S.p.a. (c.f. 08811370157)	13.731.000	1.256	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	111.773.000		
2) Banco di Napoli S.p.a. - Codice ABI 1010			
1. Banca popolare del materano S.p.a. (c.f. 00038060778)	3.477.000	1.263	0
2. Consorzio trasporti pubblici (c.f. 01569570631)	1.609.000	910	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.086.000		
3) Banco di Sicilia S.p.a. - Codice ABI 1020			
1. Ente siciliano per la promozione industriale (c.f. 00111620829)	4.166.000	1.007	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	4.166.000		
4) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Codice ABI 1025			
1. Banca popolare dell'agricoltura soc. coop. (c.f. 000066350844)	2.242.000	775	0
2. Coop. Liguria società cooperativa di con. (c.f. 00103220091)	1.942.000	618	0
3. Bastogi I.R.B.S. S.p.a. (c.f. 00410870588)	2.293.000	921	0
4. Elf italiana S.p.a. (c.f. 00446290587)	1.976.000	32	0
5. Fiat S.p.a. (c.f. 00469580013)	3.145.000	817	0
6. Gilardini S.p.a. (c.f. 00501280010)	4.442.000	187	0
7. Cogefar Impresit costruzioni generali S.p.a. (c.f. 00830660155)	11.785.000	485	0
8. Reale mutua di assicurazioni (c.f. 00875360018)	24.705.000	793	0
9. Marconi finanziaria S.p.a. (c.f. 00891140154)	1.608.000	882	0
10. Unikay S.r.l. (c.f. 02977900105)	3.356.000	105	0
11. Itedi italiana edizioni S.p.a. (c.f. 03670960016)	2.281.000	840	0
12. Prime S.p.a. (c.f. 03827290010)	3.410.000	769	0
13. Stella S.r.l. (c.f. 05157680017)	4.231.000	770	0
14. Fenicia S.p.a. (c.f. 06182980158)	4.821.000	963	0
15. Apia S.r.l. (c.f. 08074330153)	2.719.000	43	0
16. Finausim S.p.a. (c.f. 08101090150)	5.149.000	308	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	80.105.000		
5) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Codice ABI 1030			
1. Saint Gobain vetro Italia S.p.a. (c.f. 00116650508)	3.806.000	473	0
2. Monte dei Paschi Siena (c.f. 00116670522)	4.820.000	646	0
3. Finguidotti S.r.l. (c.f. 00186880506)	4.295.000	552	0
4. Heinz Italia S.p.a. (c.f. 00220630594)	14.003.000	1.360	0
5. Unicoop Firenze soc. coop. di consumo (c.f. 00407780485)	10.851.000	563	0
6. Merloni termosanitari S.p.a. (c.f. 01026940427)	2.032.000	33	0
7. Sitinvest S.p.a. (c.f. 01272180066)	1.982.000	416	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	41.789.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)

6) BANCA COMMERCIALE ITALIANA - CODICE ABI 2002

	Creditore	Imp. del titolo	Ecc. capitale	Ecc. interesse
1.	Banca sicula S.p.a. (c.f. 00058900812)	7.660.000	780	0
2.	Industrie Zanussi S.p.a. (c.f. 00065130932)	12.682.000	788	0
3.	3M Italia finanziaria S.p.a. (c.f. 00100190610)	3.597.000	701	0
4.	Breda meccanica bresciana S.p.a. (c.f. 00284620176)	3.098.000	316	0
5.	Sicilia regionale marittima S.p.a. (c.f. 00321270829)	5.097.000	1.141	0
6.	Sefimed S.p.a. (c.f. 00394400485)	10.778.000	1.290	0
7.	Sangemini finanziaria S.p.a. (c.f. 00408620581)	6.675.000	533	0
8.	Iritecna - Soc. per l'impiantistica indust. (c.f. 00468050588)	10.948.000	1.958	0
9.	Italgenco S.p.a. (c.f. 00469550586)	6.814.000	72	0
10.	Alitalia linee aeree italiane S.p.a. (c.f. 00476680582)	24.493.000	2.004	0
11.	Martini e Rossi S.p.a. (c.f. 00488160011)	2.645.000	657	0
12.	Editoriale L'Espresso S.p.a. (c.f. 00488680588)	7.278.000	69	0
13.	Credito fondiario S.p.a. - sezione autonom. (c.f. 00590330585)	1.691.000	755	0
14.	Istituto centrale per il credito a medio (c.f. 00594040586)	1.622.000	577	0
15.	Unione italiana di riassicurazione S.p.a. (c.f. 00605320589)	3.536.000	107	0
16.	Grove Italia S.p.a. (c.f. 00668510183)	1.955.000	799	0
17.	Alcatel Face S.p.a. (c.f. 00730210150)	9.812.000	843	0
18.	Sirti S.p.a. (c.f. 00748480159)	2.131.000	787	0
19.	RCS editori S.p.a. (c.f. 00748930153)	28.519.000	1.375	0
20.	Snamprogetti S.p.a. (c.f. 00778450155)	1.785.000	542	0
21.	Aviofer S.p.a. (c.f. 00800510158)	20.788.000	784	0
22.	Tirrenia di navigazione S.p.a. (c.f. 00832450639)	9.302.000	833	0
23.	La Nationale comp. ital. di assicurazioni (c.f. 00914930581)	1.536.000	555	0
24.	Montedison S.p.a. (c.f. 01174030153)	5.305.000	285	0
25.	Intercontinentale assicurazioni S.p.a. (c.f. 01231730589)	2.821.000	116	0
26.	Italiana autori ed editori (c.f. 01336610587)	21.905.000	1.462	0
27.	Lucchini S.p.a. (c.f. 01730680152)	4.876.000	964	0
28.	Otobreda finanziaria S.p.a. già Imm. agric. (c.f. 03807800150)	4.966.000	151	0
29.	S.O.A. S.p.a. ora Montecatini tecnologie (c.f. 80005690278)	1.896.000	129	0
	Importo totale per l'azienda di credito . . .	226.211.000		

7) CREDITO ITALIANO - CODICE ABI 2008

	Creditore	Imp. del titolo	Ecc. capitale	Ecc. interesse
1.	Marangoni S.p.a. (c.f. 00215700212)	1.564.000	85	0
2.	Erg S.p.a. (c.f. 00275290104)	3.815.000	28	0
3.	Campania regionale marittima S.p.a. (c.f. 00834320632)	3.450.000	864	0
4.	Pirelli & C. Sapa (c.f. 00860340157)	13.411.000	82	0
5.	Pirelli S.p.a. (c.f. 00886890151)	2.320.000	783	0
6.	Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. (c.f. 01151370689)	1.968.000	285	0
7.	Phenix Soleil S.p.a. Comp. ital. ass. e riass. (c.f. 02395600584)	1.795.000	147	0
8.	Phenix Soleil vita S.p.a. ora Gan Italia (c.f. 05193540589)	1.677.000	776	0
9.	Fineur S.p.a. ora Cameli partecipazioni S.p.a. (c.f. 06346550582)	3.505.000	288	0
10.	Pontello finanziaria S.p.a. (c.f. 06561230589)	4.255.000	1.191	0
	Importo totale per l'azienda di credito . . .	37.760.000		

8) BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. - CODICE ABI 3001

	Creditore	Imp. del titolo	Ecc. capitale	Ecc. interesse
1.	Banco ambrosiano veneto S.p.a. (c.f. 00799960158)	3.087.000	393	0
2.	European Vinylis Corporation Italia S.p.a. (c.f. 03293720821)	5.207.000	482	0
3.	Banco ambrosiano veneto sud S.p.a. (c.f. 03350330639)	15.430.000	852	0
	Importo totale per l'azienda di credito . . .	23.724.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
9) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. SME - Societa meridionale finanziaria (c.f. 00297190639)	68.352.000	3.120	0
2. Societa Finanziaria Finsider per azioni (c.f. 00409940582)	6.866.000	765	0
3. Banca di Roma S.p.a. (c.f. 00644990582)	9.853.000	558	0
4. Ubae Arab Italian Bank S.p.a. (c.f. 00716130588)	2.798.000	8	0
5. Società Italiana Assicurazione Danni (c.f. 04037600154)	6.043.000	2.278	0
6. Firema Trasporti S.p.a. (c.f. 04609450632)	2.087.000	573	0
7. Partecal S.r.l. (c.f. 06928860581)	1.751.000	524	0
8. Compagnia Privata Gestioni Industriali (c.f. 07855190158)	2.750.000	0	0
9. Banca di Roma Holding Italia S.p.a. (c.f. 08546830582)	1.598.000	534	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	102.098.000		
10) CREDITO EMILIANO S.P.A. - CODICE ABI 3032			
1. Banca agricola commerciale di Reggio Emilia (c.f. 00168990356)	11.347.000	576	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	11.347.000		
11) CARIMONTE BANCA S.P.A. - CODICE ABI 3042			
1. Carimonte Banca S.p.a. (c.f. 04072760376)	8.155.000	379	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	8.155.000		
12) BANCA BRIGNONE - CODICE ABI 3060			
1. IS.F.I.NA S.p.a. (c.f. 00265840108)	9.208.000	1.045	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	9.208.000		
13) BANCA DEL CIMINO - CODICE ABI 3116			
1. Banca del Cimino S.p.a. (c.f. 00058090564)	5.324.000	1.097	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.324.000		
14) BANCA DEL SUD S.P.A. - CODICE ABI 3144			
1. Banca del Sud S.p.a. (c.f. 00071330831)	1.605.000	614	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.605.000		
15) B. FIDEURAM S.P.A. - CODICE ABI 3296			
1. Sige S.p.a. (c.f. 00444760581)	10.383.000	288	0
2. Fideuram S.p.a. (c.f. 00487260580)	4.497.000	837	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	14.880.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
16) Banca mercantile italiana (FI) - Codice ABI 3312			
1. Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a. (c.f. 00957670151)	1.972.000	495	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.972.000		
17) Banca Creditwest e comuni ves. - Codice ABI 3316			
1. Efibanca ente finanziario interbancario (c.f. 00697820587)	16.476.000	31	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	16.476.000		
18) Banca nazionale dell'agricoltura - Codice ABI 3328			
1. Bonifiche Siele finanziaria S.p.a. (c.f. 00432890580)	1.743.000	662	0
2. Cofide - Compagnia finanziaria (c.f. 01792930016)	17.463.000	2.510	0
3. Romed S.p.a. (c.f. 04934530017)	2.325.000	290	0
4. Cofint S.p.a. (c.f. 05152020011)	5.898.000	1.242	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	27.429.000		
19) Credito bergamasco - Codice ABI 3336			
1. Credito bergamasco S.p.a. (c.f. 00218400166)	9.050.000	960	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	9.050.000		
20) Banca sannitica - Codice ABI 3372			
1. Banca sannitica societa per azioni (c.f. 00058200627)	2.901.000	9	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.901.000		
21) Banca San Paolo (Brescia) - Codice ABI 3376			
1. Banca San Paolo di Brescia (c.f. 00347040172)	38.601.000	806	0
2. EL.FI. elettrofinanziaria S.p.a. (c.f. 80048610150)	2.187.000	958	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	40.788.000		
22) Banca Toscana S.p.a. - Codice ABI 3400			
1. Coop. Toscana Lazio società cooperativa (c.f. 00103530499)	13.988.000	2.238	0
2. Banca Toscana S.p.a. (c.f. 00470800483)	18.031.000	1.268	0
3. Sind international s.a. (c.f. 11073430156)	3.124.000	605	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	35.143.000		
23) Banque Indosuez Italia S.p.a. - Codice ABI 3432			
1. Banque Indosuez Italia S.p.a. (c.f. 00714500154)	3.728.000	528	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.728.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
24) BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - CODICE ABI 3440			
1. G.I.M. - Gruppo Immobiliare Milano S.p.a. (c.f. 00866120157)	2.681.000	504	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.681.000		
25) BANQUE PARIBAS - CODICE ABI 3479			
1. Banque Paribas (c.f. 04478110150)	3.479.000	378	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.479.000		
26) BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - CODICE ABI 3480			
1. Banco S. Geminiano e S. Prospero S.p.a. (c.f. 00282300367)	4.737.000	5	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	4.737.000		
27) CASSA CEN. RAIFFEISEN ALTO ADIGE - CODICE ABI 3493			
1. Raiffeisenkasse Bruneck gen.m.b.h. - cas (c.f. 00198190217)	1.810.000	71	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.810.000		
28) THE CHASE MANHATTAN BANK - CODICE ABI 3494			
1. The Chase Manhattan Bank n. a. (c.f. 00774490155)	2.374.000	425	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.374.000		
29) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - CODICE ABI 3496			
1. Credit Commercial de France (c.f. 00714610151)	3.067.000	464	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.067.000		
30) CAB - S.P.A. - CODICE ABI 3500			
1. Augusta assicurazioni S.p.a. (c.f. 04081700017)	8.641.000	497	0
2. Uniass assicurazioni S.p.a. (c.f. 06633090581)	4.064.000	1.625	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	12.705.000		
31) CREDITO ARTIGIANO - CODICE ABI 3512			
1. Dell'Acqua Pia Antica Marcia per azioni (c.f. 01059200582)	5.202.000	564	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.202.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
32) CREDITO COMMERCIALE - CODICE ABI 3516			
1. Zurigo compagnia di assicurazioni (c.f. 01627980152)	1.820.000	304	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.820.000		
33) CREDITO COMMERCIALE TIRRENO - CODICE ABI 3524			
1. Credito commerciale Tirreno S.p.a. (c.f. 00169290657)	5.428.000	591	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.428.000		
34) CREDITO ROMAGNOLO S.P.A. - CODICE ABI 3556			
1. Rolo Banca 1473 S.p.a. (c.f. 00303060370)	42.200.000	878	0
2. ISEFI Internazionale di servizi finanziari (c.f. 03648050015)	5.065.000	802	0
3. Carimonte Banca S.p.a. (c.f. 04072760376)	12.173.000	1.893	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	59.438.000		
35) BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI S.P.A. - CODICE ABI 3584			
1. Banca nazionale delle comunicazioni (c.f. 00811030584)	4.595.000	258	0
2. Banca nazionale delle comunicazioni s.p. (c.f. 04345031001)	8.822.000	165	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	13.417.000		
36) CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE - CODICE ABI 3599			
1. Cassa rurale Arco soc. coop. resp. ill. (c.f. 00105910228)	3.831.000	1.340	0
2. Cassa rurale di Villazzano e Trento S.c. r.l. (c.f. 00107860223)	2.063.000	408	0
3. Cassa rurale di Pergine S.c. a r.l. (c.f. 00109850222)	6.564.000	982	0
4. Cassa centrale delle casse rurali trentine (c.f. 00232480228)	1.765.000	829	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	14.223.000		
37) BANCA CATTOLICA S.P.A. - CODICE ABI 5044			
1. Cattolica popolare S.c. a r.l. (c.f. 00409170727)	3.824.000	265	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.824.000		
38) BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA - CODICE ABI 5048			
1. Illva Saronno S.p.a. (c.f. 01075640688)	15.935.000	531	0
2. Pasfin servizi finanziari S.p.a. (c.f. 03171270154)	1.807.000	699	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	17.742.000		
39) BANCA COOPERATIVA VALSABBINA - CODICE ABI 5116			
1. Banca cooperativa valsabbina (c.f. 00283510170)	2.068.000	844	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.068.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
40) Banca credito popolare (Siracusa) - Codice ABI 5141			
1. Banca di credito popolare soc. coop. a r.l (c.f. 00059750893)	2.353.000	314	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.353.000		
41) Banca popolare di Lodi - Codice ABI 5164			
1. Banca industriale gallaratese S.p.a. (c.f. 00691360150)	1.973.000	113	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.973.000		
42) Banca popolare di Verona S.c. r.l. - Codice ABI 5188			
1. Banca popolare di Verona-Banco S. Geminia (c.f. 00275580231)	5.504.000	554	0
2. Glaxo finanziaria S.p.a. (c.f. 00592010276)	3.931.000	740	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	9.435.000		
43) Banca popolare di Crotone - Codice ABI 5256			
1. Banca popolare di Crotone soc. coop. a r.l. (c.f. 00093640795)	2.235.000	631	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.235.000		
44) Banca popolare pugliese coop. a r.l. - Codice ABI 5262			
1. Banca popolare pugliese soc. coop. (c.f. 02848590754)	2.518.000	127	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.518.000		
45) Banca popolare del Trentino - Codice ABI 5290			
1. Vinifin S.p.a. (c.f. 00598990224)	3.754.000	852	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.754.000		
46) Banca popolare di Ancona - Codice ABI 5308			
1. Banca popolare di Ancona soc. coop. a r.l. (c.f. 00078240421)	4.132.000	859	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	4.132.000		
47) Banca mediterranea S.p.a. - Codice ABI 5332			
1. Banca mediterranea S.p.a. (c.f. 01115860767)	3.201.000	274	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.201.000		
48) Banca popolare dell'Emilia (Modena) - Codice ABI 5387			
1. Banca popolare di Cesena s.c.r.l. (c.f. 00123350407)	2.238.000	368	0
2. Banca popolare dell'Emilia-Romagna (c.f. 01153230360)	4.548.000	816	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	6.786.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
49) BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CODICE ABI 5428			
1. Banca popolare di Bergamo - credito varesino (c.f. 00208220160)	39.634.000	1.105	0
Importo totale per l'azienda di credito	39.634.000		
50) BANCA POPOLARE DI CREMONA - CODICE ABI 5512			
1. Banca popolare di Cremona soc. cooperativa (c.f. 00106600190)	4.395.000	651	0
Importo totale per l'azienda di credito	4.395.000		
51) BANCA POPOLARE DI MILANO - CODICE ABI 5584			
1. Banca popolare di Apricena (c.f. 00136410719)	4.437.000	242	0
2. Banca popolare di Milano S.c. r.l. (c.f. 00715120150)	3.905.000	363	0
3. Archimede S.r.l. (c.f. 01451090128)	1.732.000	884	0
Importo totale per l'azienda di credito	10.074.000		
52) BANCA POPOLARE DI NOVARA - CODICE ABI 5608			
1. Banca popolare di Novara società cooper. (c.f. 00109290031)	97.813.000	2.872	0
Importo totale per l'azienda di credito	97.813.000		
53) BANCA POPOLARE DI SASSARI S.P.A. - CODICE ABI 5676			
1. Banca popolare di Sassari Soc. coop. a resp. limitata (c.f. 00096390901)	1.700.000	329	0
Importo totale per l'azienda di credito	1.700.000		
54) BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. - CODICE ABI 5704			
1. Banca popolare di Spoletó S.p.a. (c.f. 01959720549)	9.292.000	1.137	0
Importo totale per l'azienda di credito	9.292.000		
55) I.C.C.R.I. S.P.A. - CODICE ABI 6000			
1. Istituto di credito delle casse di risparmio (c.f. 01295770588)	26.080.000	288	0
Importo totale per l'azienda di credito	26.080.000		
56) SICILCASSA S.P.A. - CODICE ABI 6005			
1. Cassa centrale di risparmio v.e. (c.f. 00174820829)	7.876.000	196	0
2. Istituto regionale credito alla cooperaz. (c.f. 00549700821)	35.834.000	2.117	0
Importo totale per l'azienda di credito	43.710.000		

CREDITORE D'IMPOSTA —	Imp. del titolo (in migliaia) —	Ecc. capitale (in migliaia) —	Ecc. interesse (in migliaia) —
57) CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A. - CODICE ABI 6020			
1. Cassa di risparmio di Prato S.p.a. (c.f. 01627620972)	12.233.000	539	0
Importo totale per l'azienda di credito	12.233.000		
58) CASSAMARCA S.P.A. - CODICE ABI 6035			
1. Benetton fashion S.r.l. (c.f. 08788850157)	1.936.000	41	0
Importo totale per l'azienda di credito	1.936.000		
59) CARISPA PROV. AQUILA S.P.A. - CODICE ABI 6040			
1. Carispaq cassa di risparmio della provincia di L'Aquila (c.f. 00098090665)	2.372.000	129	0
Importo totale per l'azienda di credito	2.372.000		
60) CARISPA BOLZANO S.P.A. - CODICE ABI 6045			
1. Kuen - Scoc S.r.l. (c.f. 00122940216)	1.942.000	3	0
Importo totale per l'azienda di credito	1.942.000		
61) CARISPA PROV. CHIETI S.P.A. - CODICE ABI 6050			
1. Cassa di risparmio della provincia di Chieti (c.f. 00098470693)	8.001.000	206	0
Importo totale per l'azienda di credito	8.001.000		
62) BANCA DELLE MARCHE S.P.A. - CODICE ABI 6055			
1. Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a. (c.f. 00133620419)	1.906.000	164	0
Importo totale per l'azienda di credito	1.906.000		
63) CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A. - CODICE ABI 6060			
1. Tercas cassa di risparmio della provincia di Teramo (c.f. 00075100677)	3.779.000	572	0
Importo totale per l'azienda di credito	3.779.000		
64) CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.P.A. - CODICE ABI 6070			
1. Italmobiliare S.p.a. (c.f. 00796400158)	14.266.000	436	0
2. Saipem S.p.a. (c.f. 00825790157)	1.983.000	144	0
3. Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. (c.f. 00917490153)	4.262.000	430	0
4. Ausonia assicurazioni soc. gen. di ass.ni (c.f. 01082120013)	1.648.000	526	0
5. Montedison intermedi e ausiliari chimici (c.f. 03297390159)	5.932.000	912	0
6. Enirisorse S.p.a. (c.f. 08847390153)	15.174.000	490	0
Importo totale per l'azienda di credito	43.265.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
65) CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. - CODICE ABI 6075			
1. Cassa di risparmio di Alessandria s.p.a. (c.f. 00186450060)	3.177.000	127	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.177.000		
66) CARISPA ASCOLI PICENO S.P.A. - CODICE ABI 6080			
1. Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a. (c.f. 00097670442)	4.900.000	765	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	4.900.000		
67) CARIASTI S.P.A. - CODICE ABI 6085			
1. Cassa di risparmio di Asti s.p.a. (c.f. 00060550050)	5.152.000	1.552	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.152.000		
68) BIVERBANCA S.P.A. - CODICE ABI 6090			
1. Cassa di risparmio di Vercelli S.p.a. (c.f. 00199550021)	1.755.000	308	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.755.000		
69) CARISPA DI CALABRIA E LUCANIA S.P.A. - CODICE ABI 6100			
1. Carical - Cassa di risparmio di Calabria (c.f. 00112750781)	64.299.000	2.834	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	64.299.000		
70) CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. - CODICE ABI 6150			
1. Cassa di risparmio di Fermo S.p.a. (c.f. 00112540448)	2.357.000	420	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.357.000		
71) CARISPA DI FIRENZE S.P.A. - CODICE ABI 6160			
1. Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. (c.f. 04385190485)	15.447.000	458	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	15.447.000		
72) BANCA CARIGE S.P.A. - CODICE ABI 6175			
1. Erg petroli S.p.a. (c.f. 00051570893)	9.800.000	20	0
2. Banca carige S.p.a. cassa di risparmio (c.f. 03285880104)	11.081.000	276	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	20.881.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
73) CARISPA DI LUCCA S.P.A. - CODICE ABI 6200			
1. Ente Cassa di risparmio di Lucca (c.f. 00203680467)	6.557.000	618	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	6.557.000		
74) CARISPA DI ORVIETO S.P.A. - CODICE ABI 6220			
1. Cassa di risparmio di Orvieto S.p.a. (c.f. 00063960553)	3.300.000	1.388	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.300.000		
75) CARISPA PARMA E PIACENZA S.P.A. - CODICE ABI 6230			
1. Finati S.r.l. (c.f. 00841380199)	1.742.000	772	0
2. Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. (c.f. 01824530347)	16.395.000	2.022	0
3. Findam S.p.a. (c.f. 04811050154)	2.062.000	208	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	20.199.000		
76) CARISPA PERUGIA S.P.A. - CODICE ABI 6235			
1. Financo S.r.l. (c.f. 00261100549)	2.382.000	850	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.382.000		
77) CASSA DI RISPARMIO DI PISA S.P.A. - CODICE ABI 6255			
1. Cassa di risparmio di Pisa (c.f. 00116480500)	1.901.000	484	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.901.000		
78) CARISPA PISTOIA E PESCIA S.P.A. - CODICE ABI 6260			
1. Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. (c.f. 00092220474)	5.443.000	353	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	5.443.000		
79) CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA S.P.A. - CODICE ABI 6275			
1. Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a. (c.f. 01486060351)	3.120.000	720	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.120.000		
80) CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A. - CODICE ABI 6295			
1. Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. (c.f. 00243830049)	1.684.000	373	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.684.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
81) CARISPA DI SAN MINIATO S.P.A. - CODICE ABI 6300			
1. Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a. (c.f. 01217600509)	6.832.000	608	0
2. Colorobbia holding S.p.a. (c.f. 01847510482)	3.054.000	90	0
3. I.N.A. S.A.C.E. sez. spec. per assic. (c.f. 02898110586)	19.009.000	1.382	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	28.895.000		
82) B.C. DI RISPARMIO DI TORINO S.P.A. - CODICE ABI 6320			
1. Finanziaria regionale Valle d'Aosta S.p.a. (c.f. 00415280072)	10.940.000	773	0
2. Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.a. (c.f. 00486040017)	5.180.000	1.036	0
3. Società italiana traforo autostradale (c.f. 00513170019)	1.838.000	806	0
4. Società assicuratrice industriale - S.a.s. (c.f. 00818570012)	45.388.000	964	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	63.346.000		
83) CARISPA TRENTO E ROVERETO S.P.A. - CODICE ABI 6330			
1. Credito fondiario Trentino Alto Adige S.p.a. (c.f. 00108350224)	2.397.000	430	0
2. Cassa di risparmio di Trento e Rovereto (c.f. 00110540226)	23.770.000	706	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	26.167.000		
84) CARISPA TRIESTE - BANCA S.P.A. - CODICE ABI 6335			
1. Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a. (c.f. 00093510329)	8.306.000	807	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	8.306.000		
85) CASSA RISPARMIO UDINE E PORDENONE S.P.A. - CODICE ABI 6340			
1. Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone (c.f. 00158650309)	1.908.000	74	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.908.000		
86) CARISPARMIO DI VENEZIA S.P.A. - CODICE ABI 6345			
1. Adriatica di Navigazione S.p.a. (c.f. 00185830270)	1.865.000	81	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.865.000		
87) CASSA DI RISPARMIO DI VARESE - VICENZA - BELLUNO - ANCONA S.P.A. - CODICE ABI 6355			
1. Zambon Group S.p.a. (c.f. 00691950240)	1.572.000	864	0
2. Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona (c.f. 02338580232)	2.127.000	93	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	3.699.000		
88) CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A. - CODICE ABI 6365			
1. Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola (c.f. 02073160364)	1.779.000	51	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.779.000		

CREDITORE D'IMPOSTA —	Imp. del titolo (in migliaia) —	Ecc. capitale (in migliaia) —	Ecc. interesse (in migliaia) —
89) CARISPA IN BOLOGNA S.P.A. - CODICE ABI 6385			
1. Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. (c.f. 04100600370)	8.571.000	85	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	8.571.000		
90) BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. - CODICE ABI 6906			
1. Cassa di risparmio di Cuneo (c.f. 00269520045)	9.510.000	585	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	9.510.000		
91) BANCA MONTE PARMA S.P.A. - CODICE ABI 6930			
1. Banca Monte Parma S.p.a. (c.f. 01770430344)	2.428.000	189	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	2.428.000		
92) ICCREA S.P.A. - IST. CENT. B.C.C. - CODICE ABI 8000			
1. Don Rizzo Banca di credito cooperativo (c.f. 00071310817)	3.777.000	1.648	0
2. Banca di credito cooperativo Santa Maria (c.f. 00082280298)	1.564.000	614	0
3. Cassa rurale ed artigiana San Francesco (c.f. 00097080840)	1.938.000	613	0
4. Cassa rurale ed artigiana di Laurenzana (c.f. 00114980766)	3.546.000	981	0
5. Credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana (c.f. 00149260713)	1.763.000	442	0
6. Banca di Credito cooperativo della Versiglia (c.f. 00174600460)	4.841.000	1.036	0
7. Cassa rurale ed artigiana di Cantù banc. (c.f. 00196950133)	7.998.000	757	0
8. Banca di Credito cooperativo di Sant'Elena (c.f. 00203610282)	4.140.000	1.624	0
9. Cassa rurale ed artigiana di Monreale (c.f. 00218810828)	3.717.000	844	0
10. Cassa rurale ed artigiana di Scafati Soc. (c.f. 00252880653)	3.932.000	1.410	0
11. Banca di Credito cooperativo delle preal. (c.f. 00254520265)	4.173.000	1.135	0
12. Cassa rurale ed artigiana Banca di credito (c.f. 00256750720)	3.953.000	822	0
13. Cassa rurale ed artigiana dell'agro bresciano (c.f. 00284980174)	3.429.000	396	0
14. Cassa rurale ed artigiana dei Colli (c.f. 00285660171)	4.641.000	604	0
15. Banca di credito cooperativo di Piove di Sacco (c.f. 00311340285)	1.587.000	92	0
16. Banca di credito cooperativo (c.f. 00325240166)	3.905.000	1.104	0
17. Banca di credito cooperativo dell'alta P. (c.f. 00331430280)	5.002.000	1.475	0
18. Cassa rurale ed artigiana S. coop. a r.l. D. (c.f. 00382410728)	3.129.000	1.704	0
19. Banca di credito cooperativo di Brescia (c.f. 00385040175)	3.608.000	1.089	0
20. Cassa rurale ed artigiana di Pompiano S.r.l. (c.f. 00436650170)	1.624.000	649	0
21. Cassa rurale ed artigiana della bassa Br. (c.f. 00570280172)	5.889.000	1.453	0
22. Cassa rurale ed artigiana «Giuseppe Tonio» (c.f. 01103500581)	1.524.000	956	0
23. Istituto di credito delle casse rurali E. (c.f. 01294700586)	12.850.000	975	0
24. Cassa rurale ed artigiana di Carate Brianza (c.f. 01309550158)	3.050.000	670	0
25. Banca di Credito cooperativo di Casalmor. (c.f. 01625640204)	1.770.000	390	0
26. Cassa rurale ed artigiana Padana cassa di credito (c.f. 01741030983)	3.454.000	857	0
29. Cassa rurale ed artigiana di Buccino S. C. (c.f. 01863930655)	4.088.000	1.577	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	104.892.000		
93) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA - CODICE ABI 8329			
1. Banca di credito cooperativo dell'Alta Brianza (c.f. 00318030137)	1.744.000	127	0
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.744.000		
94) C.R.A. DI BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - CODICE ABI 8392			
1. Banca di credito cooperativo di Borgo Panigale (c.f. 00280470378)	1.626.000	31	(
Importo totale per l'azienda di credito . . .	1.626.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
95) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO - CODICE ABI 8425			
1. Cassa rurale ed artigiana di Cambiano (c.f. 00657440483)	4.808.000	1.126	0
Importo totale per l'azienda di credito	4.808.000		
96) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI COSENZA - CODICE ABI 8512			
1. Banca di Credito cooperativo di Cosenza (c.f. 00112760780)	6.401.000	1.560	0
Importo totale per l'azienda di credito	6.401.000		
97) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - CODICE ABI 8899			
1. Banca di Credito cooperativo di Treviglio (c.f. 00255130163)	8.309.000	819	0
Importo totale per l'azienda di credito	8.309.000		
98) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO S. CATALDO - CODICE ABI 8952			
1. Cassa rurale ed artigiana G. Toniolo (c.f. 00055510853)	1.780.000	26	0
Importo totale per l'azienda di credito	1.780.000		

Totale importo del titolo: 1.767.840.000.000
Totale eccedenza capitale: 169.149.000
Totale interessi: 0
Numero contribuenti: 240

98A5973

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Gabriele», in Terni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «San Gabriele» in data 10 ottobre 1992 dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa «S. Gabriele», con sede in Terni, via Gorizia n. 13, costituita per rogito notaio dott. Carlo Moretti in data 25 novembre 1969, repertorio n. 13525, registro società n. 1/70, tribunale di Terni B.U.S.C. n. 479/110637, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 senza nomina del commissario liquidatore.

Terni, 17 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5966

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro tecnico promozionale per lo sviluppo della metalmeccanica umbra», in Terni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «Centro tecnico promozionale per lo sviluppo della metalmeccanica umbra» dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Centro tenico promozionale per lo sviluppo della metalmeccanica umbra», con sede in Terni, via della Stazione n. 1, costituita per rogito notaio dott. Luciano Clericò in data 6 maggio 1987, repertorio n. 33636, registro società n. 300/87, tribunale di Terni, B.U.S.C. n. 934/229919, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 17 giugno 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A5967

DECRETO 18 giugno 1998.

Integrazione dell'impegno di spesa a favore del progetto prot. n. 14810/7 «operatore addetto all'assistenza» a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto direttoriale n. 59/III/98 del 26 marzo 1998, pubblicato nel supplemento n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1998, con il quale sono stati ammessi a finanziamento n. 148 progetti in materia di formazione ed occupazione nel Centro Nord per un ammontare di L. 52.749.499.632 a valere sulle risorse di Fondo sociale europeo, annualità 1998, P.O.M. n. 940029 I3, e di L. 59.739.652.369 a carico delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997 per l'annualità 1998;

Considerato che, per il progetto prot. n. 14810/7, fasc. 476, titolo «Operatore addetto all'assistenza» a titolarità dell'ente ENDO-FAP, per mero errore materiale, è stato impegnato con il citato decreto direttoriale un finanziamento di L. 249.860.000, di cui L. 112.437.000 a carico del FSE e L. 137.423.000 a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87, anziché, come previsto nel progetto approvato, di L. 499.720.000, di cui L. 224.874.000 a carico del FSE e L. 274.846.000 a valere sul Fondo di rotazione, corrispondenti alla prima annualità del progetto stesso;

Considerato, inoltre, che, per il progetto protocollo n. 15554/7, fasc. 319, titolo «Progetto di formazione per consulenti assicurativi e previdenziali con competenze e d.p.» a titolarità dell'ente «Agenzia generale di Venezia - Passeri & Prando S.a.s.», per mero errore materiale, è stato impegnato con il citato decreto direttoriale un finanziamento di L. 1.678.778.000, di cui L. 755.450.100 a carico del FSE e L. 923.327.900 a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87, anziché, come previsto nel progetto approvato, di L. 1.687.778.000 di cui L. 759.500.100 a carico del FSE e L. 928.277.900 a valere sul Fondo di rotazione;

Tenuto conto della necessità pertanto di integrare. correttamente gli impegni delle risorse di FSE e di Fondo di rotazione destinate ai progetti citati, integrando di conseguenza l'ammontare già impegnato con il citato decreto direttoriale n. 59/III/98 di L. 116.487.000 per il FSE e di L. 142.373.000 per il Fondo di rotazione.

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per il progetto prot. n. 14810/7, fasc. n. 476, titolo «Operatore addetto all'assistenza» a titolarità dell'ente ENDO-FAP ad integrazione di quanto già previsto con il decreto direttoriale n. 59/III/98 è impegnato un ulteriore importo di L. 249.860.000, di cui L. 112.437.000 a carico del FSE, P.O.M. 940029 I3, e L. 137.423.000 a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87.

Inoltre, per il progetto prot. n. 15554/7, fasc. 319, indicato in premessa, titolo «Progetto di formazione per consulenti assicurativi e previdenziali con competenze e d.p.» a titolarità dell'ente «Agenzia generale di Venezia - Passeri & Prando S.a.s.», ad integrazione di quanto già previsto con il decreto direttoriale n. 59/III/98 è impegnato un ulteriore importo di L. 9.000.000 di cui L. 4.050.000 a carico del FSE, P.O.M. 940029 I3, e L. 4.950.000 a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87.

Art. 2.

Restano salve tutte le altre disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 59/III/98 del 26 marzo 1998 citato in premessa.

Roma, 18 giugno 1998

Il dirigente generale: VITTORE

98A5979

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Tra.Fac Frosinone a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 aprile 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa «Coop. Tra.Fac Frosinone a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Tra.Fac Frosinone a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Raponi Francesco in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 769, registro imprese n. 7527 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1445/252833, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5968

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Centro distribuzione alimentari - Soc. coop. a r.l.», in Gallinaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 ottobre 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Centro distribuzione alimentari - Soc. coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Centro distribuzione alimentari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gallinaro, costituita a rogito notaio dott. Corsetti Antonini Enrico in data 28 gennaio 1986, repertorio n. 47669, registro imprese n. 2404 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1468/255851, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5969

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cultura e territorio - cooperativa a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 maggio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cultura e territorio - cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Cultura e territorio - cooperativa a r.l.», con sede in Alatri, costituita a rogito notaio dott.ssa Stirpe Marina in data 18 aprile 1986, repertorio n. 225, registro imprese n. 4866 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1192/219428, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5970

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.T.E.A.R. - Servizio terapeutici assistenza riabilitazione a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 marzo 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «S.T.E.A.R. - Servizio terapeutici assistenza riabilitazione a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «S.T.E.A.R. - Servizio terapeutici assistenza riabilitazione a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto in data 12 marzo 1987, repertorio n. 34194, registro imprese n. 2781 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1272/227032, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5971

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ris.Co. Sud - Soc. coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 27 ottobre 1997 eseguito nei confronti della società cooperativa «Co.Ris.Co. Sud - Soc. coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ris.Co. Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Di Sante Giorgio in data 21 gennaio 1981, repertorio n. 15137, registro imprese n. 3237 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 933/188097, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A5972

DECRETO 19 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Unità» a r.l., in Fasano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «L'Unità» a r.l., con sede con sede in Fasano, costituita per rogito dott. Costantino Carugno in data 18 marzo 1980, repertorio n. 53960, registro società n. 2166, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2144/242097.

Brindisi, 19 giugno 1998

Il direttore: MARZO

98A6008

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 luglio 1998.

Emissione di interi postali ordinari e caratteristiche tecniche di cinque francobolli e di una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto 7 maggio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di interi postali ordinari appartenenti alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È emessa una serie di francobolli ordinari, denominata «La donna nell'arte», nei valori di L. 100, L. 450, L. 650, L. 800 e L. 1000.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente non filigranata, per i valori da L. 100, L. 450 e L. 650; su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio, per i valori da L. 800 e L. 1000; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 14¼×13¼.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, per i valori da lire 100, 450 e 650, in calcografia, per i valori da lire 800 e 1000.

I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari. Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo raccolto nel foglio.

Le vignette sono così composte: entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite che caratterizzano il ceppo mediterraneo delle origini della civiltà del paese, è rappresentata l'immagine di una figura femminile nelle diverse epoche storiche. La figura femminile e gli elementi decorativi sono realizzati con tecnica di stampa a «tratto» e in colori delicati variabili, dichiarati. Il valore facciale e la legenda «Italia» sono posti in basso, rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta, e riprodotti in colore nero, utilizzando il carattere «lapidario» con il quale tale legenda è incisa su una tavola bronzea romana, nota come «iscrizione di ferentino» (101-102 d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il Museo archeologico di Firenze. Nei valori facciali bassi, fino a L. 800 escluso, oltre i colori variabili dichiarati, è utilizzata la vernice «interferenziale», con dei pigmenti di recente introduzione, con una tecnologia fortemente innovativa, invisibile e con effetto cangiante verso l'oro a seconda dell'angolo di osservazione.

I soggetti della serie sono i seguenti: L. 100, «Fanciulla Velca» (Tomba dell'Orco-Necropoli etrusca di Tarquinia), figura femminile in verde marcio, cornice in acquamarina; L. 450, un particolare dell'affresco «Il Banchetto di Erode e la Danza di Salomè» (Filippo Lippi), figura femminile in viola, cornice in grigio; L. 650, il dipinto «Profilo femminile» (Antonio del Pollaiolo), figura femminile in turchese, cornice in marrone chiaro; L. 800, il dipinto «Donna con liocorno» (Raffaello Sanzio), figura femminile in marrone, cornice in grigio; L. 1000, il busto di «Costanza Buonarelli», (Gian Lorenzo Bernini), figura femminile in azzurro, cornice in bruno aranciato.

Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori.

Art. 2.

È autorizzata l'emissione di una serie di interi postali ordinari appartenenti alla serie ordinaria denominata «La donna nell'arte».

Art. 3.

È emessa un cartolina postale per l'interno appartenente alla serie ordinaria denominata «La donna nell'arte», nel valore di L. 800.

Detta cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: tre colori offset per l'affrancatura, due colori offset per riquadri e leggende.

Il *recto* della cartolina postale reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante il ritratto di «Lucrezia Panciatichi» (Bronzino), figura femminile in marrone scuro, cornice in marrone chiaro; la scritta «ITALIA» e il valore «800».

In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, in colore giallo uovo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» E «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina postale, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri; nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», accompagnate da tre righe punteggiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5980

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 26 gennaio 1998.

Approvazione degli schemi di polizza assicurativa e di fidejussione bancaria per la richiesta anticipata di contributi SFOP.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura prevede l'elaborazione di piani di durata triennale;

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

Visto in particolare l'art. 14 — comma 3 — di detto decreto-legge che, al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, consente ai destinatari di contributi pubblici dello SFOP e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura la possibilità di richiedere l'anticipazione fino al 50% dell'agevolazione concessa;

Ritenuto necessario approvare gli schemi di polizza assicurativa e di fidejussione bancaria che devono essere prodotte a garanzia di detta anticipazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati schemi di polizza assicurativa e di fidejussione bancaria che i destinatari dei contributi pubblici dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura devono presentare a garanzia dell'anticipazione richiesta.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Premesso:

che il/la .... *(b)*
cod. fisc. ...., partita IVA ...., con sede legale in ....
via ...., in data .... ha presentato al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, istanza intesa ad ottenere un contributo ai sensi .... *(a)*,
sulla spesa di lire .... preventivata per la realizzazione di ....;

che con nota n. .... del .... il Ministero ha comunicato al .... *(c)* l'accoglimento dell'istanza;

che il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, all'art. 14, comma 3, prevede l'erogazione anticipata dei contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

che dette anticipazioni, erogabili fino al 50% del contributo concedibile, devono essere garantite da polizza assicurativa o da fidejussione bancaria per il corretto utilizzo delle somme erogate;

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritta .... *(d)*
con sede legale in .... via ....
iscritta nel registro delle imprese di .... al n. , che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... *(e)*, a mezzo dei sottoscritti signori:
.... nato a .... il ....
.... nato a .... il ....
nella rispettiva qualità di .... dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della .... *(b)*
in seguito indicato/a .... *(c)*,
ed a favore del Ministero, fino alla concorrenza di lire .... (lire ....), tenuto conto dell'entità del contributo da garantire di lire .... e della maggiorazione per interessi calcolati in via preventiva al tasso ufficiale di sconto del .... per la durata di anni ....

La .... *(e)* sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga a rimborsare al Ministero, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la .... *(c)* non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito — comunicato per conoscenza al garante — formulato dal Ministero medesimo a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della .... *(e)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... *(c)* o da altri soggetti comunque interessati;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui conti correnti, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari», ovvero, sul capitolo 3590 — Capo XVII — Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino al ...., salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti dal Ministero sulla base di accertamenti attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione al programma/progetto approvato con il provvedimento di concessione del contributo;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... *(c)*.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

(a) Regolamento o legge di intervento.

(b) Soggetto beneficiario del contributo.

(c) Denominazione abbreviata del soggetto beneficiario del contributo.

(d) Soggetto che presta la garanzia.

(e) Denominazione abbreviata del soggetto che presta la garanzia.

SCHEMA DI POLIZZA ASSICURATIVA

Premesso:

che il/la .... *(b)*
cod. fisc. ...., partita IVA ...., con sede legale in ....
via ...., in data .... ha presentato al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, istanza intesa ad ottenere un contributo ai sensi .... *(a)*, sulla spesa di lire .... preventivata per la realizzazione di ....;

che con nota n. .... del .... il Ministero ha comunicato al .... *(c)* l'accoglimento dell'istanza;

che il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, all'art. 14, comma 3, prevede l'erogazione anticipata dei contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

che dette anticipazioni, erogabili fino al 50% del contributo concedibile, devono essere garantite da polizza assicurativa o da fidejussione bancaria per il corretto utilizzo delle somme erogate;

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritta .... *(d)*
con sede legale in .... via ....
autorizzata / abilitata all'esercizio del ramo cauzioni nel territorio della Repubblica, a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....
.... nato a .... il ....
nella rispettiva qualità di .... dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della ....*(b)*
in seguito indicato/a .... *(c)*,
ed a favore del Ministero, fino alla concorrenza di lire .... (lire ....), tenuto conto dell'entità del contributo da garantire di lire .... e della maggiorazione per interessi calcolati in via preventiva al tasso ufficiale di sconto del .... per la durata di anni ....

La .... *(e)* sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga a rimborsare al Ministero, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la .... *(c)* non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito — comunicato per conoscenza al garante — formulato dal Ministero medesimo a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della .... *(e)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... *(c)* o da altri soggetti comunque interessati;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui conti correnti, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari», ovvero, sul capitolo 3590 — Capo XVII — Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino al ...., salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti dal Ministero sulla base di accertamenti attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione al programma/progetto approvato con il provvedimento di concessione del contributo;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... *(c)*.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

(a) Regolamento o legge di intervento.

(b) Soggetto beneficiario del contributo.

(c) Denominazione abbreviata del soggetto beneficiario del contributo.

(d) Soggetto che presta la garanzia.

(e) Denominazione abbreviata del soggetto che presta la garanzia.

98A5963

DECRETO 25 maggio 1998.

Norme per l'utilizzazione di fondi per lo svecchiamento del parco agro-meccanico.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, ed in particolare l'art. 29»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il regolamento CE n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che per l'attuazione dell'art. 17, comma 34, della legge sopra citata, è prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'erogazione dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano;

Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) contribuire allo svecchiamento del parco agromeccanico al fine di:

ridurre i consumi di combustibile;

ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;

ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente;

ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;

migliorare le caratteristiche ergonomiche e il grado di sicurezza;

b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, la sicurezza del luogo di lavoro e gli effetti sull'ambiente.

Art. 2.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnano, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da più di dieci anni, è riconosciuto un contributo statale sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato presso la camera di commercio competente per territorio, notificato a tutte le altre camere di commercio, e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto.

2. Il requisito decennale non è richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.

Art. 3.

1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il contributo statale è corrisposto per la sostituzione di una macchina con altra di pari genere (trattrice contro trattrice, mietitrebbiatrice contro mietitrebbiatrice, rimorchio contro rimorchio, ecc.).

2. Per le attrezzature agricole portate e semiportate il contributo statale è concesso per la sostituzione di una attrezzatura con un'altra senza vincolo di similarità purché compresa nell'ambito delle seguenti categorie:

lavorazioni del terreno, semina/trapianto, concimazione e irrigazione;

distribuzione dei fitofarmaci, raccolta e trasporti vari.

3. Allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, il contributo statale è concesso, altresì, per la sostituzione di una macchina agricola operatrice trainata con una semovente e viceversa avente identiche finalità di impiego e per la sostituzione di una macchina operatrice trainata con una attrezzatura portata o semiportata e viceversa, avente sempre identica finalità di impiego.

4. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori purché montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice.

5. Per le attrezzature fisse il contributo statale è concesso per la sostituzione di una attrezzatura con un'altra simile.

6. Per attrezzature fisse devono intendersi quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultante dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese. Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.

Art. 4.

1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel biennio 1998-1999 e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 1998 che rispettino i criteri del presente decreto, a condizione che:

a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1° gennaio1998, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima;

b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semiportate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprietà, antecedentemente al 1° gennaio 1998, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima. Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in società semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge n. 140/1997;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.

Art. 5.

1. Le misure previste dal presente decreto devono rispettare le limitazioni settoriali di cui all'art. 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.

2. Per gli imprenditori agricoli, il volume degli investimenti da rispettare, ai sensi dell'allegato 1 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è limitato a:

90.000 ECU per ULU pari a lire 175 milioni;

180.000 ECU per azienda pari a lire 350 milioni.

3. Il valore delle agevolazioni espresso nella percentuale del volume di investimento, derivante dall'applicazione del presente decreto, è del 10%, che, cumulato ad altri aiuti, non può comunque superare:

il 22,5% del volume degli investimenti per imprenditori in zone agricole svantaggiate;

il 15% del volume degli investimenti per imprenditori in zone agricole non svantaggiate.

4. Per i beneficiari non imprenditori agricoli si applicano i limiti previsti dalla comunicazione della Commissione per gli aiuti «*de minimis*», pubblicata nella G.U. CE C-68 del 6 marzo 1996.

L'importo «*de minimis*» è fissato a 100.000 ECU, pari a lire 194,5 milioni, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di un periodo di tre anni.

5. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo può conseguire un aiuto massimo complessivo pari a:

10% per investimenti fino a 400 milioni di lire;

5% per investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.

6. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario è tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti:

il volume complessivo degli investimenti;

il valore di altre eventuali agevolazioni;

che tutte le agevolazioni, in ogni caso, rientrano nei limiti fissati dal presente decreto.

Art. 6.

1. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, il venditore ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla loro cancellazione legale per la demolizione.

2. Per cancellazione legale si intende il ritiro dei documenti di circolazione, ai fini della cancellazione dagli archivi meccanografici del Ministero dei trasporti, nel caso di macchine immatricolate, o dei documenti di iscrizione all'albo degli utenti motori agricoli (UMA), per la cancellazione dagli appositi registri, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della macchina negli altri casi.

Art. 7.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse di cui al precedente art. 6 non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.

Art. 8.

1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero d'imposta, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo. Il credito di imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui avviene la vendita.

Art. 9.

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, con specifica di eventuali accessori, di cui al comma 4 dell'art. 3, e dell'atto di acquisto;

b) copia dei documenti di circolazione e della eventuale targa o, in loro mancanza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione della macchina agricola usate e originale del libretto di circolazione, o, in mancanza, di dichiarazione di presa in carico della macchina agricola usata, per la rottamazione, da parte del demolitore autorizzato;

d) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto *a)*;

e) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;

f) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione.

Art. 10.

1. Ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato *A*, a mezzo fax (n. 06/483998 oppure 06/4819580) e successiva raccomandata al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Divisione I.

2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo.

3. Il Ministero darà comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni e comunicherà, entro il 15 dicembre degli anni interessati, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo dei contributi concessi al fine di consentire il prelevamento dal conto corrente di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997, per il versamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 34 dell'art. 17 della legge n. 449/1997, sarà data immediata comunicazione tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Ministero autorizzerà l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.

Art. 11.

1. Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari.

Art. 12.

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Decreto interministeriale n. ...... del ...... maggio 1998
(Legge n. 449/1997, art. 17, comma 34)

Da trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
Via XX Settembre, 20 - 00186 ROMA
Fax 06.483.998 - 06.481.9580

Costruttore / Importatore ....
C.F. o Partita IVA ....

Ditta venditrice ....
C.F. o Partita IVA ....

Regione (1) .... Provincia (1) ....

1. N.fattura (2) .... data ....
   Beneficiario ....
   C.F. o Partita IVA ....
   Mezzo acquistato: Classe (3) ....
   Marca e modello ....
   Prezzo di listino (4): Lit. ....
   Prezzo di acquisto (4): Lit. ....
   Importo contributo pubblico (4): Lit. ....
   Modello mezzo rottamato ....

2. N.fattura (2) .... data ....
   Beneficiario ....
   C.F. o Partita IVA ....
   Mezzo acquistato: Classe (3) ....
   Marca e modello ....
   Prezzo di listino (4): Lit. ....
   Prezzo di acquisto (4): Lit. ....
   Importo contributo pubblico (4): Lit. ....
   Modello mezzo rottamato ....

3. N.fattura (2) .... data ....
   Beneficiario ....
   C.F. o Partita IVA ....
   Mezzo acquistato: Classe (3) ....
   Marca e modello ....
   Prezzo di listino (4): Lit. ....
   Prezzo di acquisto (4): Lit. ....
   Importo contributo pubblico (4): Lit. ....
   Modello mezzo rottamato ....

(1) Regione e provincia del rivenditore
(2) Dopo il raggiungimento dell'80% delle risorse disponibili indicare il numero del contratto
(3) Trattrice, mietitrebbiatrice, etc.
(4) Senza IVA

98A5964

DECRETO 16 giugno 1998.

Modalità di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;

Vista la legge n. 164 del 21 maggio 1998, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale sono state fissate le interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 1998;

Considerata la necessità di fissare misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di fissare le modalità di erogazione di un'indennità all'armatore che, durante il periodo di interruzione della pesca, attui misure di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, relativamente alle imbarcazioni da pesca;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 15 giugno 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca disposte con decreto ministeriale in pari data.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

1. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto sono corrisposti a condizione che la nave da pesca:

a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante, in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per l'interruzione tecnica di cui al decreto ministeriale in pari data, nonché in armamento durante il medesimo periodo.

2. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto sono corrisposti, inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel decreto ministeriale in pari data ai fini dell'interruzione tecnica;

b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca.

3. La mancanza di una sola delle condizioni previste dal presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione dei benefici.

4. La rispondenza ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 può essere dichiarata dall'armatore tramite autocertificazione ai sensi delle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

1. La misura sociale di accompagnamento prevista dal presente decreto consiste, per quanto riguarda l'equipaggio:

a) nella corresponsione del minimo monetario garantito a ciascun membro componente l'equipaggio;

b) nella corresponsione, all'armatore o società di armamento, degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato, ai fini del successivo versamento da parte del medesimo armatore ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

2. La misura sociale consiste altresì nella corresponsione, all'armatore o società di armamento, di un'indennità per gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nella misura seguente:

a) lire 3 milioni per le unità fino a 10 tsl;

b) lire 6 milioni per le unità da 10,1 a 50 tsl;

c) lire 11 milioni per le unità oltre 50 tsl.

3. I benefici di cui al presente decreto, non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

4. Le capitanerie di porto, in relazione al numero di navi iscritte nelle matricole e nei registri delle navi minori e galleggianti, comunicano entro quindici giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, al Ministero per le politiche agricole, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario per la misura sociale prevista dai commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore non è consentito lo sbarco e l'imbarco di membri dell'equipaggio nel periodo decorrente dai quindici giorni precedenti l'inizio dell'interruzione tecnica di cui al decreto ministeriale di pari data, ai cinque giorni successivi il termine dell'interruzione stessa.

2. Nel caso in cui il marittimo imbarcato sbarchi volontariamente durante il periodo di interruzione tecnica, il minimo monetario garantito è corrisposto fino alla data dello sbarco.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di interruzione tecnica, per malattia o infortunio, per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

4. Al marittimo sbarcato per causa di forza maggiore che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il periodo di interruzione tecnica, il minimo monetario garantito è corrisposto per i giorni effettivi in cui risulta imbarcato durante il periodo d'interruzione tecnica.

5. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposto il minimo monetario garantito è quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di interruzione tecnica.

Art. 5.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di porto l'iscrizione della nave, entro cinque giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo gli schemi in allegato *A* e *B*.

2. L'armatore ed i membri dell'equipaggio possono completare la documentazione relativa alla domanda di cui al comma 1 entro cinque giorni dal termine dell'interruzione tecnica. Dal completamento della pratica iniziano a decorrere i trenta giorni per il completamento dell'istruttoria.

3. La domanda di cui al comma 1 relativamente ai membri dell'equipaggio può essere presentata anche tramite le associazioni sindacali dei lavoratori, gli enti di patronato e, limitatamente ai propri soci, dalle cooperative di pesca o loro organizzazioni.

4. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal comma 1 sono dichiarate irricevibili dal capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano la non ammissibilità ai benefici di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 6.

1. Sull'indennità all'armatore prevista dall'art. 3, comma 2, è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta d'acconto di cui al comma 1 non si applica alle somme corrisposte per i benefici previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 3.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento dei benefici, sul bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ...» ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 7.

1. Le indennità di cui al comma 1 dell'art. 3 sono corrisposti all'armatore ed ai membri dell'equipaggio a mezzo di ordine di pagamento emesso, entro trenta giorni dall'inizio dell'istruttoria, dal capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati *C* e *D* e con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori.

2. Il capo del compartimento marittimo emette due distinti ordini di pagamento: uno per l'armatore e uno cumulativo — su richiesta — per tutti i membri dell'equipaggio, ivi compreso l'armatore nel caso in cui risulti imbarcato.

3. L'ordine di pagamento di cui ai commi 1 e 2 è liquidato a favore di ciascun interessato con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Art. 8.

1. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 140

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di Porto di ....

La sottoscritta ditta con sede in via codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di.. armatrice del M/p n. di matricola del R.N.M.G. di ...., di ....t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, dichiara di aver effettuato l'interruzione tecnica dal ...... al ...... con l'equipaggio composto da (*):

a) .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. .... giorni effettivi

b) .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. .... giorni effettivi

c) .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. .... giorni effettivi

chiede le seguenti misure di accompagnamento all'interruzione tecnica:

1) il rimborso per gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di per a); di.......................... per b); di....................... per c).
2) l'indennità per interventi relativi all'unità necessari per il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi delle leggi 15/68 e 127/97 di aver sostenuto, durante il periodo di interruzione tecnica, interventi relativi all'unità necessari per il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Lì,.................

Firma................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato l'interruzione tecnica nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma
dell'Autorità marittima

(*) nel caso in cui l'armatore è anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

ALLEGATO *B*

Alla Capitaneria di porto di ....

I sottoscritti .... imbarcati durante il periodo di interruzione tecnica dal .... al .... sul M/P .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiedono la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione al periodo di interruzione tecnica. A tal fine si allegano le dichiarazioni di ciascuno dei sottoscritti concernenti i propri dati anagrafici, il numero dei giorni effettivi d'imbarco durante il periodo della suddetta interruzione tecnica , nonché i dati relativi al minimo monetario garantito ed agli oneri previdenziali ed assistenziali(*).
Chiedono altresì di ricevere mandato cumulativo, intestato a..................ed altri (**)

Lì ....

Firme

(*) ogni movimento di imbarco e sbarco del singolo marittimo imbarcato, sia volontario che di causa di forza maggiore, avvenuto nel periodo di interruzione tecnica della pesca deve essere indicato nelle dichiarazioni individualmente sottoscritte.
(**) può essere designato uno degli imbarcati.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di Porto di...................anno 199....

M/p iscritto al n. di matricola del R.N.M.G. di

abilitato alla pesca con sistema............................

Armatore

Cognome...................nome..........................
luogo e data di nascita.....................................
residenza........................codice fiscale.............

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ...., accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento e previste dalla normativa vigente in materia, si dispone la corresponsione di quanto segue:

1- La corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. membri di equipaggio pari a lire ....;
2- l'indennità per gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro per un totale di lire .... lorde e pari a lire .... al netto della ritenuta d'acconto del 4%

Il totale complessivo da erogare è pari a lire .... al netto del bollo di quietanza e arrotondate alle cinquemila lire inferiori.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19...., viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ....
in data ....di lire. ....
sull'ordine di accreditamento n. ....del...............

L'ufficiale di cassa Il comandante

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di Porto di....................anno 199.....

M/p iscritto al n. di matricola del R.N.M.G. di

abilitato alla pesca con sistema.............................., ditta armatrice

Vista la domanda presentata dai Sigg. in data ...., accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento e previste dalla normativa vigente in materia, si dispone, con le modalità sottoindicate, la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato sulla nave sopra durante il periodo di interruzione tecnica della pesca dal .... al............ :

- Sig. .... imbarcato con la qualifica di ...... durante l'interruzione tecnica dal ...... al
  Lire ....
- Sig. .... (*)
  Lire ....

Importo totale lire ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19...., viene emesso l'ordinativo di pagamento n. a nome del Sig.......................ed altri, come richiesto nella predetta domanda in data ....di lire. ....
sull'ordine di accreditamento n. ....del................

L'ufficiale di cassa Il comandante

(*) per ogni marittimo imbarcato deve essere indicata la qualifica e la somma corrispondente da liquidare a titolo di minimo monetario garantito.

98A5965

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994, concernente l'ordinamento del corso di laurea in biotecnologie, tabella XXIV-*bis;*

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, concernente alcune rettifiche apportate alla tabella XXIV-*bis* allegata al decreto ministeriale 12 marzo 1994;

Visto il proprio decreto n. 132 dell'11 giugno 1997, col quale è stato istituito il corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina veterinaria in data 18 dicembre 1996, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998;

Visto il parere del comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto del 24 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previste nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 54, concernente la facoltà di medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Facoltà di medicina veterinaria).* — 1. La facoltà di medicina veterinaria conferisce le seguenti lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie veterinarie;

b) medicina veterinaria».

Art. 2.

Dopo l'art. 54, concernente la facoltà di medicina veterinaria, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 54, relativo al corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie veterinarie:

«Art. 6 (*Corso di laurea in biotecnologie*).

ISTITUZIONE, DURATA E FINALITÀ

1. Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni.

2. Il corso è articolato nei seguenti indirizzi:

1) biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria);

2) biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia);

3) biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

4) biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia);

5) biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

3. L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali; il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche; il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute; il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia; il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

4. Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

5. L'Università indicherà nel regolamento didattico d'Ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

6. Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

7. Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

8. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

ARTICOLAZIONE DEI CORSI

9. Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

10. L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1.250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

11. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

12. L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea, potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

14. Le ore di insegnamento previste sono più oltre riportate, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

MANIFESTO DEGLI STUDI

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN «AREE FORMATIVE»

16. Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisto i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

I settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K06X Bioingegneria elettronica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conocescenze fondamentali della chimica generale

(struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) della chimica inorganica.

Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche. Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

4. *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, i costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico.

Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori. Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione del corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari:

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

G04X Genetica agraria.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari:

E12X Microbiologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

7. *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale;

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali del trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva. Deve inoltre possedere

le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

9. *Area tecnologie cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari:

B05A Biochimica;

E13X Biologia applicata;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E13X Biologia applicata.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

F02X Teoria della medicina;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

N1X Diritto privato.

12. *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia.

A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE VETERINARIE

13. *Area biochimica veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interese biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi dei fenomeni biologici negli organismi e negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere nozioni approfondite sulle metodologie e biotecnologie biochimico-chimiche veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

14. *Area microbiologia veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda l'organizzazione strutturale e molocolare delle cellule procariote, eucariote e dei virus

ed i meccanismi alla base delle funzioni cellulari e dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica nei microrganismi e nelle specie animali di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari:

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

15. *Area anatomia e fisiologia veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve aver padronanza dell'organizzazione delle strutture pluricellulari e tissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare come pure deve conoscere i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, il tutto in modo comparato. Deve altresì conoscere la citologia e le tecniche di indagine istologica. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati, le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della fsiologia applicata alle scienze veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari:

V30A Anatomia degli animali domestici;

V30B Fisiologia degli animali domestici.

16. *Area patologia ed immunologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano fra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo negli animali domestici nonché i meccanismi molecolari che causano le alterazioni della cellula. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso i meccanismi immunologici che assicurano l'integrità dell'organismo nei confronti di agenti sia estranei che di natura endogena.

Settore scientifico-disciplinare:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

17. *Area riproduzione animale:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici. Deve conoscere le tecniche di crioconservazione di gameti e cellule somatiche, di sessaggio degli spermatozoi e degli embrioni e di maturazione e fecondazione in vitro. Deve apprendere le tecniche di transgenesi e i fattori che le controllano. Per i gameti e gli embrioni dovranno essere considerate le tecniche di raccolta, manipolazione, coltura e trasferimento. Deve infine mostrare padronanza delle tecniche di induzione e di controllo dell'ovulazione.

Settori scicntifico-disciplinari:

V30B Fisiologia degli animali domestici;

V34B Clinica ostetrica veterinaria.

18. *Area farmacologica e tossicologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le principali modalità di ottenimento ed allestimento, incluse quelle di natura biotecnologica, dei farmaci da utilizzare negli animali ai fini di capire l'impatto della loro utilizzazione anche sui prodotti che da tali animali derivano. Per tale motivo deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione, del metabolismo e degli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre dimostrare padronanza dei criteri per una corretta valutazione dei parametri farmacocinetici e tossicologici riguardanti le sostanze somministrate agli animali e presenti negli alimenti e di conoscere in particolare il corpo giuridico sui prodotti da biotecnologia.

Settore scientifico-disciplinare:

V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

19. *Area produzioni animali:* 150 ore.

Lo studente deve acquisire i concetti applicativi della genetica classica e molecolare per il miglioramento produttivo degli animali, comprese le specie acquatiche, ed il recupero delle specie in via di estinzione. Lo studente deve inoltre conoscere le tecnologie innovative riguardanti la nutrizione animale e l'efficienza alimentare nelle specie monogastriche e poligastriche. Deve anche apprendere conoscenze in ordine alla produzione e all'impiego di sostanze atte a modificare il metabolismo degli animali in produzione zootecnica. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico e dei simbionti coadiuvanti le produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

20. *Area diagnostica e profilassi veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve conoscere le metodologie di rilevamento epidemiologico riguardanti le forme morbose degli animali in senso lato. Deve acquisire le conoscenze atte all'allestimento di vaccini da biotecnologia e le relative caratteristiche. Deve inoltre mostrare padronanza sulla applicazione delle metodologie dia-

gnostiche molecolari per la prevenzione e la diagnostica delle malattie infettive e infestive di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari:

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V32B Parassitologia e malatte parassitarie degli animali domestici;

V330 Clinica medica veterinaria.

21. *Area igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti. Dovranno essere acquisite nozioni sul miglioramento della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla produzione di alimenti non convenzionali e di additivi attraverso colture di microrganismi e colture di tessuto, sullo sfruttamento dei sottoprodotti, sui nuovi mezzi tecnologici per la trasformazione alimentare e sulla protezione ambientale considerando i mezzi di trattamento e di recupero dei reflui da industrie alimentari. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e di metodi immunochimici e batteriologici non convenzionali.

Settori scientifico-disciplinari:

C09X Chimica bromatologica;

E05B Biochimica clinica;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

22. *Area tecnologie di allevamento e benessere animale:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere le tecnologie di allevamento degli animali, compresi quelli utilizzati a fini sperimentali e le specie acquatiche. Deve anche dimostrare di conoscere i principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio. Deve conoscere inoltre i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento e deve essere informato sulle principali forme morbose degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari:

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture;

V30B Fisiologia degli animali domestici;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V33B Clinica medica veterinaria.

23. *Area legislazione:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le vigenti normative nazionali e internazionali relative alla salubrità degli alimenti di origine animale, alla sanità pubblica veterinaria, alla sperimentazione animale e all'impatto ambientale provocato dagli allevamenti zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari:

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V33B Clinica medica veterinaria.

24. *Area bioprotesi:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica di materiali che possono essere utilizzati per interventi riparativi, ricostruttivi e sostitutivi nell'uomo e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari:

I26A Bioingegneria meccanica;

V33B Clinica medica veterinaria;

V34A Clinica chirurgica veterinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A5974

STAZIONE ZOOLOGICA «A. DOHRN» DI NAPOLI

DISPOSIZIONE 11 giugno 1998.

Modificazione al regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente.

IL PRESIDENTE

Viste le leggi n. 168/1989, n. 241/1990, decreto-legge n. 29/1993;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente n. 24 del 16 marzo 1998;

Vista la nota di trasmissione al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Decorso il termine ultimo per la richiesta motivata di riesame da parte del Ministero vigilante;

Dispone:

È emanata la seguente modifica del comma 2, art. 26, del regolamento di amministrazione e contabilità della stazione zoologica: art. 26 - impegni di spesa.

Comma 1: *(Omissis)*.

Comma 2: gli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di ciascun capitolo sono assunti entro il 31 dicembre di ogni anno dal direttore generale fino a lire 50 milioni e dal presidente dell'ente fino a lire 250 milioni, e con provvedimento deliberativo del consiglio di amministrazione per importi superiori a lire 250 milioni.

Comma 3: *(Omissis)*.

La presente disposizione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 168/1989.

Napoli, 11 giugno 1998

Il presidente: BERNARDI

98A5981

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 giugno 1998, n. **3/1998.**

Legge n. 191/1998 recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni».

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

La legge n. 127/1997 ha stabilito che «nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi» (art. 6, comma 3-*bis*).

Ora, per contribuire a risolvere le difficoltà sorte in alcuni enti privi di personale con qualifica dirigenziale, si è previsto che «le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68 lett. *c*) dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione» (art. 2, comma 13 della legge n. 191 del 16 giugno 1998, che inserisce un comma 3-*bis* all'art. 51 della legge n. 142/1990).

La norma prevede inoltre che, in attesa di apposita definizione contrattuale, nei precitati comuni possano essere assegnate indennità di funzione, localmente determinate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni.

Si precisa, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, che tale disposizione (art. 2, comma 3, della legge n. 191 del 16 giugno 1998) non introduce alcuna deroga al principio di separazione affermato dalla legge n. 127/1997 e ribadito dal decreto legislativo n. 29/1993, modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, anzi conferma la distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione, stabilendo l'inderogabilità regolamentare delle attribuzioni gestionali ai dirigenti.

In tale ambito si colloca anche l'art. 45 comma 1 del decreto legislativo n. 80/1998, il quale esplicitamente prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo le previgenti disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione, nonché gli altri provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Le nuove disposizioni della legge n. 191/1998 non introducono dunque alcuna novità né alcuna differenziazione per comuni di esigue dimensioni demografiche rispetto all'assetto organizzativo già delineato con la sopracitata legge n. 127/1997.

Si conferma, pertanto, l'esclusione di atti gestionali da parte degli organi di governo dell'ente (sindaco o singoli assessori), introducendosi come unica innovazione una maggiore libertà di scelta dei responsabili degli uffici e dei servizi.

I medesimi possono essere individuati in relazione ai criteri di professionalità posseduta dagli stessi, senza alcun vincolo di inquadramento in una determinata qualifica, anche in deroga a previgenti disposizioni in tal senso.

Quanto sopra in rapporto al disposto dell'art. 6, comma 7 della legge n. 127/1997 che ha introdotto il principio dell'affidamento degli incarichi sulla base di prefissati «criteri di competenza professionale».

Resta confermata la facoltà per le amministrazioni locali di attribuire al segretario comunale, con atto del sindaco, funzioni di gestione (art. 17, comma 68, lettera *c*) della legge n. 127/1997). Si precisa che la formulazione della norma consente di attribuire, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, anche singole competenze di specifiche strutture, nel rispetto del principio dell'attribuzione di funzioni omogenee in modo da identificare un unico centro di riferimento e di responsabilità, senza alcuna duplicazione.

In conclusione, il principio di separazione tra funzione di governo e di gestione costituisce l'unico limite al potere di autorganizzazione degli enti, potere notevolmente ampliato dopo legge n. 127/1997.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* VIGNERI

98A5975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 luglio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1787,24
ECU	1948,27
Marco tedesco	985,25
Franco francese	293,89
Lira sterlina	2924,46
Fiorino olandese	874,00
Franco belga	47,774
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,54
Lira irlandese	2480,87
Dracma greca	5,893
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1215,40
Yen giapponese	12,867
Franco svizzero	1173,89
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	232,02
Corona svedese	221,11
Marco finlandese	324,13
Dollaro australiano	1107,20

98A6087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24439 del 6 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star stampa tessuti artistici, con sede in Oltrona San Mamette (Como) e unità di: Oltrona San Mamette (Como) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 100 unità, di cui 4 in part-time da 20 a 15 ore medie settimanali - su un organico complessivo di n. 132 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star stampa tessuti artistici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24440 del 6 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore

dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 306 unità, su un organico complessivo di n. 448 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24441 del 6 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 113 unità, su un organico complessivo di n. 475 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24442 del 6 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 72 unità, su un organico complessivo di n. 555 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24443 del 6 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Milano e unità di Crotone per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per un periodo di 3 mesi, decorrente dal 20 settembre 1997, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 142 lavoratori di cui 25 giornalieri da 39 a 23,24 ore medie settimanali e 117 turnisti da 36 a 21,33 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 168 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24477 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcola Petrolifera, con sede in Cagliari e unità di: La Spezia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su organico complessivo di n. 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Arcola Petrolifera, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24478 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre

1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1998, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Panigema Service c/o aeroporto militare di Brindisi, con sede in Noci (Bari) e unità operativa c/o aeroporto militare di Brindisi per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Panigema service c/o aereoporto militare di Brindisi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24479 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 13 aprile 1996 al 12 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica, con sede in Policoro (Matera) e unità di Policoro (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polidrica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24480 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Texcolor, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Texcolor, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24481 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, con sede in Sasso Scalo (L'Aquila) e unità di Sasso Scalo (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti Lavori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24482 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e unità di: Crotone, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza), Cosenza e Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 35 unità, su un organico complessivo di n. 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24483 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 19 novembre 1997 al 18 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo, con sede in Massa e unità di San Carlo Terme (Massa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, di cui 6 lavoratori a contratto part-time da 24 a 21 ore e 1 lavoratore da 32 a 25, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24484 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1997 al 18 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.E., con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24485 del 7 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1° settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Atri (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 45 unità su un organico complessivo di n. 82 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24486 del 7 maggio 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 gennaio 1997 al 30 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Lugo di Vicenza (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 226 unità, di cui 194 lavoratori da 37, 33 a 29 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 309 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22907.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24550 del 19 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titantex, con sede in Fermignano (Pesaro) e unità di Urbania (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unità, su un organico complessivo di n. 52 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° ottobre 1997, n. 23471.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titantex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24551 del 19 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 6 maggio 1994 al 5 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciappazzi, con sede in Terme Vigliatore (Messina) e unità di Terme Vigliatore (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 56 unità, su un organico complessivo di n. 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciappazzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24552 del 19 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.p.a. Hobas Italiana, con sede in Catania e unità di Dittaino (Enna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Hobas Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24553 del 19 maggio 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo 2 settembre 1997-28 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISMA, con sede in Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena) e unità di Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 n. 24142.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dalla S.p.a. ISMA, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal commi 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24554 del 19 maggio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper Italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unità di Istrana (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 39 unità, su un organico complessivo di n. 41 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14518 del 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dalla S.r.l. Vecoper Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dal commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

98A5944

COMUNE DI CALCI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CALCI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso:

a) 4,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;

di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, è stabilita nella misura ordinaria di L. 200.000 fatta salva l'elevazione fino a L. 500.000 concedibile ai soggetti e con le seguenti modalità:

1) nucleo familiare costituito da:

a) due ultrasessantacinquenni con reddito complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 20.000.000 (nel calcolo del reddito devono essere inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti ai fini IRPEF, con esclusione di quello relativo all'abitazione in proprietà e quelli dei locali censiti, di sua pertinenza, appartenenti alla categoria catastale C6). Qualora a carico dei due ultrasessantacinquenni vi siano altri familiari il limite di reddito di L. 20.000.000 più L. 5.500.000 per ogni familiare a carico;

b) ultrasessantacinquenne, singolo, con reddito complessivo, calcolato come indicato al punto *a)* non superiore a L. 15.000.000, qualora a carico dell'ultrasessantacinquenne vi siano altri familiari il limite di reddito di L. 15.000.000 più L. 5.500.000 per ogni familiare a carico;

2) abitazione appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5;

3) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda altro fabbricato su tutto il territorio nazionale, escludendo «per altro fabbricato» l'immobile classificato C6 (garage) purché a disposizione dello stesso nucleo familiare;

4) che l'immobile per cui viene chiesta la maggiore detrazione sia l'unica abitazione a disposizione del nucleo familiare.

L'elevazione a L. 500.000 è concedibile anche a soggetti non ultrasessantacinquenni che presentino una invalidità superiore o uguale al 67% e che abbiano tutte le condizioni richieste per gli ultrasessantacinquenni.

Tutte le condizioni suddette debbono risultare da una dichiarazione sostitutiva di notorietà da far pervenire all'ufficio tributi del comune entro la data di scadenza della denuncia annuale.

(Omissis).

98A6015

COMUNE DI CHIUSANICO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CHIUSANICO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

98A6010

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I. nella seguente misura:

4,5 per mille: abitazione principale;

6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale o alloggi non locati;

3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 504/1992, elevata a L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

98A6013

COMUNE DI ORSENIGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 6 ottobre 1997 e il 25 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A1) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1° gennaio 1998 il 60° anno di età e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 20.000.000 lordi riferito all'anno 1997, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni;

A2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data del 1° gennaio 1998 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo «*status* di disoccupato» alla data del 31 maggio;

A3) il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;

B) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare:

2. i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1997;

il possesso degli altri requisiti richiesti, di cui al precedente punto B).

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1998 alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

a) 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

b) 5,5 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I.

(Omissis).

98A6014

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARTINO IN STRADA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di non elevare oltre le lire 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di non adottare alcuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, e per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

98A6011

COMUNE DI SCALA COELI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SCALA COELI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 4,50 per mille, nonché la detrazione fissa per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

98A6012

COMUNE DI TONCO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TONCO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nelle seguenti misure: «del 5,50 per mille, senza alcuna modificazione alle detrazioni di imposta».

(Omissis).

98A6016

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 85 del 19 giugno 1998, conservatore del registro delle imprese il dirigente dell'Ente dott. Francesco Gentile.

98A5976

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189